

Deliberazione della Giunta Regionale 12 novembre 2021, n. 14-4072

Approvazione schema tipo di Convenzione per le collaborazioni di Regione Piemonte con i Consorzi di difesa, riconosciuti ai sensi del D.Lgs 102/04, per l'espletamento dei servizi di raccolta e smaltimento di animali morti in allevamento. Disposizioni sulla vigilanza veterinaria negli allevamenti.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 recante “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i, della L. 7 marzo 2003, n. 38” istituisce il Fondo di Solidarietà Nazionale (FSN) con l’obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali.

Per le finalità di cui sopra lo Stato concede contributi sui premi assicurativi, in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, agli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile.

Ai sensi del citato D.Lgs. 102/2004 la copertura assicurativa per le produzioni zootecniche è comprensiva del costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa.

L’assicurazione della mortalità del bestiame, con l’abrogazione - ad opera dell’art. 3 della L.R. n. 24 del 30 dicembre 2014 - della L.R. n. 11 del 25.5.2001 ha cessato di avere come riferimento unico il Consorzio regionale obbligatorio per lo smaltimento degli animali morti – Co.Sm.An. Ad esso sono subentrati i Consorzi di Difesa (Condifesa) enti riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 102/2004, con personalità giuridica di diritto privato ex art. 10 della legge n. 185/92, che offrono servizi assicurativi alle imprese agricole e zootecniche del Piemonte.

La D.G.R. n. 10-6022 del 28 giugno 2013, vista l’opportunità di mettere in connessione la banca dati zootecnica con le banche dati assicurative con l’obiettivo di facilitare l’accesso al servizio di raccolta degli animali morti da parte degli allevatori piemontesi e di creare alternative all’obbligo di certificazione in allevamento, prevedeva che gli interventi di raccolta e smaltimento devono essere autorizzati per via informatica, interrogando la banca dati zootecnica regionale per verificare i dati dei capi morti, del loro proprietario/detentore, l’eventuale presenza di vincoli sanitari che impediscano lo smaltimento.

Con D.G.R. n. 39-3267 del 09/05/2016 è stato approvato lo schema di Protocollo d’Intesa e lo schema tipo di Convenzione tra la Regione Piemonte ed i Consorzi di difesa, riconosciuti ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004 ed operanti sul territorio regionale al fine di permettere ai “call center”, designati dalle compagnie assicuratrici e/o brokers l’interrogazione della banca dati zootecnica regionale denominata ARVET, non contenente dati sensibili, limitatamente alle informazioni previste per l’attivazione degli interventi di raccolta animali morti presso le aziende zootecniche del Piemonte.

Rilevato che il Protocollo e le Convenzioni di durata quinquennale, siglati fra le parti, sono venuti a scadenza.

Rilevato, altresì, che i Consorzi di Difesa sottoscrittori delle predette Convenzioni hanno manifestato la propria disponibilità a proseguire la collaborazione.

Ravvisata l’opportunità, anche per la Regione, di proseguire detta reciproca collaborazione allo scopo di assicurare il mantenimento e lo sviluppo di servizi di interrogazione della banca dati ARVET da parte dei Consorzi di Difesa che assicurano le aziende zootecniche piemontesi, con l’obiettivo di semplificare l’accesso ai servizi assicurativi del bestiame, è stata predisposta una nuova bozza di convenzione tipo, della durata di cinque anni, che viene allegata al presente atto a

farne parte integrante e sostanziale, sottoscrivibile da parte dei Consorzi di Difesa che hanno ottenuto il riconoscimento di idoneità da parte della Regione Piemonte ai sensi del D.Lgs. 102/04.

Ritenuto altresì di assicurare il mantenimento e lo sviluppo di servizi di interrogazione della banca dati regionale zootecnica denominata ARVET richiesti dai suddetti Consorzi di Difesa che assicurano aziende zootecniche piemontesi, con l'obiettivo di semplificare l'accesso ai servizi assicurativi del bestiame.

Ritenuto di prevedere che agli interventi di sopralluogo per la certificazione dei casi di morte in allevamenti di aziende non assicurate, si applichino le tariffe previste dalla DGR 5 luglio 2004, n. 42-12939 "Approvazione Tariffario per le prestazioni rese nell'interesse dei privati dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ASL".

Precisato che sarà dato mandato alla Direzione Sanità e Welfare di provvedere a dare indicazioni alle ASL affinché siano intensificati i controlli veterinari sulla mortalità aziendale e sulle modalità di smaltimento dei capi morti negli allevamenti che non aderiscono ad un piano assicurativo.

Ritenuto infine di demandare alla Direzione Sanità e Welfare la stipula e sottoscrizione della Convenzione con i suddetti Consorzi di difesa che assicurano le aziende zootecniche piemontesi sulla base dello schema tipo allegato che disciplina le modalità di reciproca collaborazione a titolo gratuito della durata di cinque anni, con particolare riferimento all'interrogazione della banca dati regionale zootecnica. Altri servizi di ricerca o rendicontazione eventualmente richiesti dai Consorzi di Difesa, potranno essere rilasciati con costi a carico dei richiedenti.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

Vista la normativa e gli atti in premessa citati,

la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del Relatore, unanime,

delibera

- di approvare lo schema tipo di Convenzione, senza oneri a carico del bilancio regionale, allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere tra Regione Piemonte con i Consorzi di difesa che hanno ottenuto il riconoscimento di idoneità da parte della Regione Piemonte ai sensi del D.Lgs 102/04, ed operanti sul territorio regionale, al fine di permettere ai "call center", designati dalle compagnie assicuratrici e/o brokers l'interrogazione della banca dati zootecnica regionale denominata ARVET, limitatamente alle informazioni previste per l'attivazione degli interventi di raccolta di animali morti presso le aziende zootecniche del Piemonte;
- di demandare alla Direzione Sanità la stipula e sottoscrizione della Convenzione con i suddetti Consorzi di difesa che assicurano le aziende zootecniche piemontesi sulla base dello schema tipo allegato che disciplina le modalità di reciproca collaborazione della durata di cinque anni, con particolare riferimento all'interrogazione della banca dati regionale zootecnica. Altri servizi di ricerca o rendicontazione eventualmente richiesti dai Condifesa, potranno essere rilasciati con costi a carico dei richiedenti;
- di assicurare il mantenimento e lo sviluppo di servizi di interrogazione della banca dati regionale zootecnica denominata ARVET richiesti dai suddetti Consorzi di Difesa che assicurano aziende zootecniche piemontesi, con l'obiettivo di semplificare l'accesso ai servizi assicurativi del bestiame;

- di prevedere che agli interventi di sopralluogo per la certificazione dei casi di morte in allevamenti di aziende non assicurate, si applichino le tariffe previste dalla D.G.R. 5 luglio 2004, n. 42-12939 “Approvazione Tariffario per le prestazioni rese nell’interesse dei privati dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ASL”;
- di dare mandato alla Direzione Sanità di provvedere a dare indicazioni alle ASL affinché siano intensificati i controlli veterinari sulla mortalità aziendale e sulle modalità di smaltimento dei capi morti negli allevamenti che non aderiscono ad un piano assicurativo;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE

TRA LA REGIONE PIEMONTE, E IL CONSORZIO DIFESA DI
PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI (ARVET) DELL'ANAGRAFE ZOOTECNICA

Premesse

- La D.G.R. n. 20-13414 del 01/03/2010 ha dettato disposizioni in materia di organizzazione regionale della gestione del sistema informativo di prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare , ridefinendo le attività svolte dalla Struttura dipartimentale Informatica Area Prevenzione dell'ASL CN1 che ha sviluppato e gestisce il sistema informativo della banca dati zootecnica.
- Viste l'opportunità e la possibilità di mettere in connessione la banca dati zootecnica con le banche dati assicurative con l'obiettivo di facilitare l'accesso al servizio di raccolta degli animali morti da parte degli allevatori piemontesi e di creare un'alternativa all'obbligo di certificazione in allevamento, la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 10-6022 del 28 giugno 2013 ha previsto la possibilità di informatizzare i servizi di certificazione degli animali morti negli allevamenti.
- Il nuovo sistema è andato a regime nella seconda metà del 2014 e si è rivelato efficiente ed efficace sia sul versante della riduzione della spesa sanitaria, sia sul versante della semplificazione delle modalità di accesso al servizio, sia ancora sull'allineamento e coerenza delle informazioni contenute negli archivi della Sanità pubblica veterinaria ed in quelli assicurativi;
- considerato l'interesse comune di sviluppare nuove forme di cooperazione, in relazione ai ruoli ed alle competenze professionali proprie di ciascuna parte, con D.G.R. n. 39-3267 del 9.05.2016 venivano approvato un Protocollo di intesa e uno schema di convenzione fra la Regione ed i Consorzi di Difesa con riconoscimento di idoneità da parte della Regione Piemonte ai sensi del D.Lgs. 102/04 al fine di permettere ai "call center", designati dalle compagnie assicuratrici e/o brokers l'interrogazione della banca dati zootecnica regionale denominata ARVET, limitatamente alle informazioni previste per l'attivazione degli interventi di raccolta di animali morti presso le aziende zootecniche del Piemonte;
- considerati gli esiti positivi del percorso realizzato nei 5 anni di collaborazione ed al fine di dare continuità alle azioni intraprese è stato definito un nuovo accordo di collaborazione, finalizzato, in particolare, a prevenire e contrastare le pratiche di abbandono o di smaltimento improprio delle spoglie animali;

TRA

La Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016), Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona del Direttore regionale alla Sanità e Welfare, Dott. Mario MINOLA, incaricato con D.G.R. n. 22-3079 del 09/04/2021, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato, in Torino, Corso Regina Margherita n. 153/bis,

E

Il CONSORZIO DI DIFESA, nella persona del Direttore, ai fini della presente convenzione domiciliato presso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 Finalità

Nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali ed al fine di una migliore realizzazione degli stessi, la Regione e il Condifesa, riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione, per la corretta e trasparente realizzazione congiunta dei servizi connessi alla raccolta e smaltimento di animali morti in allevamento. Tali servizi, a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare, sono sottoposti a preventiva autorizzazione da parte del Servizio Veterinario competente per territorio e regolamentati dalla D.G.R. n. 104-10270 del 1/8/2003 così come modificata dalla D.G.R. n. 10-6022 del 28 giugno 2013 che, ai fini di semplificazione del procedimento e contenimento della spesa, ne ha previsto il rilascio per via informatica.

Art. 3 Oggetto

Con la presente Convenzione, in funzione della competenza regolatoria della Regione e per le esigenze della Direzione regionale alla Sanità di organizzazione dei servizi sanitari conseguenti agli obblighi di legge in materia di tutela della salute pubblica, viene disciplinato un rapporto di collaborazione finalizzato a garantire ai Condifesa riconosciuti ai sensi del D.Lgs 102/04, l'accesso alle informazioni contenute nella banca dati dell'anagrafe zootecnica, di seguito ARVET limitatamente alle seguenti informazioni:

- a. nome azienda
- b. tipologia di allevamento
- c. specie animale allevata
- d. n. capi presenti
- e. singole marche auricolari (ove previste) o altro sistema di identificazione.

Art. 4 Accesso ai dati e responsabilità

L'accesso ai servizi web, concordato con la struttura dell'ASL CN1 che opera per conto della Regione Piemonte, sarà effettuato tramite Call Center designati dalle compagnie assicuratrici e/o brokers che operano per il Condifesa.

Sulla banca dati ARVET non sono contenute informazioni che collegano l'allevamento al Condifesa e/o alla compagnia di assicurazione/broker scelto dall'allevatore.

L'elenco degli allevatori assicurati dalle singole compagnie/broker assicurativi è messo a disposizione di Condifesa a cura dei singoli Call Center direttamente o per il tramite delle compagnie assicuratrici e/o brokers incaricati.

Condifesa è responsabile dell'aggiornamento degli elenchi dei propri associati (nuovi ingressi, disdette o cambiamento del Condifesa), fatte salve altre eventuali intese con il Call Center.

La Regione Piemonte e l'ASL CN1 non rispondono di eventuali irregolarità nell'erogazione dei servizi di raccolta e smaltimento di animali morti o nella rendicontazione finanziaria delle somme

spese per i servizi assicurativi imputabili a dati mancanti o non corretti inseriti nel sistema da Organismi delegati dagli allevatori.

Art. 5

Procedura per il rilascio delle autorizzazioni

1. I Call Center interrogano ARVET per verificare la presenza ed il possesso del/i capo/i di bestiame per i quali l'allevatore ha chiesto di attivare il servizio di raccolta e smaltimento previsto dalla polizza assicurativa. Se la ricerca dà esito favorevole e non sono presenti in allevamento vincoli sanitari che impediscono di spostare il/i capi morti, se non dopo visita veterinaria in allevamento, ARVET fornisce al Call Center interrogante l'autorizzazione informatica allo smaltimento del/dei capi morti.

2. I Call Center informano l'allevatore sull'esito favorevole dell'accertamento ed attivano la ditta di smaltimento fornendole il n. di riferimento dell'autorizzazione ARVET allo smaltimento.

3. I Call Center informano il Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio sulla data del recupero del/degli animale/i morto/i in allevamento o del peso dei materiali raccolti dalla ditta di smaltimento incaricata. Con queste informazioni il Servizio Veterinario chiude su ARVET il procedimento di interrogazione aperto dal Call Center.

4. La ditta che riceve e smaltisce il/i capi morti comunica che i capi raccolti sono stati smaltiti all'ASL competente per territorio ed al Call Center che ha provveduto all'apertura del sinistro.

Art. 6

Oneri

I servizi di interrogazione di ARVET che non riguardano l'attivazione dei servizi di raccolta e smaltimento di capi morti, ma analisi statistiche su dati aggregati o su set di dati estratti da ARVET per finalità statistiche o di rendicontazione annuale possono essere attivati su motivata richiesta di Condifesa e soltanto per i propri iscritti. Non saranno accolte richieste presentate dai Call Center che fanno capo alle singole compagnie/broker assicurativi non supportate da una formale e motivata richiesta di Condifesa.

Ogni attività che comporta modifiche al sistema informativo ARVET deve essere preventivamente concordata con la Regione Piemonte che può respingere la richiesta o accoglierla con spese a carico del richiedente.

La Regione, nel caso in cui intenda modificare il sistema informativo nelle parti che riguardano il servizio oggetto della presente convenzione, informa Condifesa con congruo anticipo ed assicura la continuità dei servizi di certificazione, ripristinando temporaneamente i sopralluoghi in allevamento finalizzati alla certificazione dei capi morti senza oneri aggiuntivi per gli allevatori.

Art. 7

Durata

La presente Convenzione avrà la durata di anni cinque dalla data di sottoscrizione.

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo, o di scioglierlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. / tramite PEC

Il recesso ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di attività già eseguita in applicazione all'accordo.

In ogni caso nulla è dovuto per oneri eventualmente sostenuti in attuazione dello stesso.

Art. 8

Riservatezza

Le parti si impegnano a dare adeguata visibilità alla presente Convenzione, attraverso la sua pubblicazione nelle sedi apposite.

Condifesa si impegna, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati ed informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito ed in relazione alle attività oggetto del presente accordo.

Art. 9

Controversie, arbitrato

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa nascere dall'interpretazione od in esecuzione del presente accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo in tal modo, le controversie nascenti dalla presente Convenzione saranno risolte mediante arbitrato rituale, ai sensi degli articoli 806 e seguenti del c.p.c..

Art. 10

Registrazione

La presente Convenzione, soggetta all'imposta di bollo a carico di Condifesa, viene redatta in duplice originale sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n 131 del 26/4/1986 es.m.i. Le spese di registrazione sono a carico del richiedente.

Torino, li

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Regionale alla Sanità e Welfare

Dott. Mario MINOLA

(firmato in formato digitale)

Il Legale rappresentante del CONDIFESA

Dott.

(firmato in formato digitale)